



# COMUNE di TERRACINA

Provincia di Latina  
Servizio Gare e Contratti

## BANDO - DISCIPLINARE di GARA (ALLEGATO B)

### INDICE ARTICOLI

ARTICOLO	OGGETTO
Art. 1	ENTE APPALTANTE.
Art. 2	OGGETTO DELL'APPALTO.
Art. 3	IMPORTO DELL'APPALTO ED INIZIO DEL SERVIZIO.
Art. 4	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Art. 5	VALORE FACCIALE DEL BUONO.
Art. 6	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI.
Art. 7	DISCIPLINA DEI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI.
Art. 8	TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI DI PARTECIPAZIONE.
Art. 9	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Art. 10	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA.
Art. 11	COMMISSIONE DI GARA.
Art. 12	AVVALIMENTO.
Art. 13	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO.
Art. 14	GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA.
Art. 15	ACQUISIZIONE INFORMAZIONI E R.U.P..
Art. 16	STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.
Art. 17	PUBBLICITA'.
Art. 18	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
Art. 19	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.
Art. 20	CONTROLLI, VIGILANZA, RICHIAMI E DIFFIDE NEL CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
Art. 21	CESSIONE CONTRATTO E CREDITI - DIVIETO SUBAPPALTO.
Art. 22	PENALITA', FATTISPECIE E MODALITA' DI APPLICAZIONE.
Art. 23	CORRISPETTIVO - PAGAMENTI - SOSPENSIONE PAGAMENTI.
Art. 24	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO:
Art. 25	MODALITA' DELLA RISOLUZIONE.
Art. 26	DEFINIZIONE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.
Art. 27	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.
Art. 28	DISPOSIZIONI FINALI.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento a ditta specializzata del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto cartacei, da destinare al personale dipendente.

**Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z10083D51B**

**Nr. Gara 4790553.**

### ARTICOLO 1 ENTE APPALTANTE.

Comune di Terracina (LT). Servizio Gare e Contratti

Indirizzo: Piazza Municipio 1

Telefono: 07737071 - 0773707271

Telefax: 0773707271.

**Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z10083D51B**

**Nr. Gara 4790553.**

### ARTICOLO 2 OGGETTO DELL'APPALTO.

In esecuzione della Determinazione Settoriale competente è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione degli artt. 54, 55, 57 e 124 comma 6 lettera d) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii., al fine di poter affidare il servizio

sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto cartacei a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Terracina, erogati da parte di quelle società di emissione, individuate ai sensi del D.P.C.M. 18 novembre 2005 pubblicato sulla G.U. del 17-01-2006, in quanto per l'anno in corso non è stata stipulata convenzione CONSIP per le derrate alimentari 4 lotto 7 (Lazio), aventi come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione.

L'attività di emissione dei buoni pasto deve essere assicurata da rapporti collaborativi tra le società di emissione e gli esercizi convenzionati, al fine di salvaguardare l'efficienza del mercato dei buoni pasto e garantire un funzionale servizio ai consumatori.

Deve intendersi per buono pasto quel documento di legittimazione che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del Codice Civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

Gli esercizi convenzionati, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, dovranno provvedere ad erogare il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti del Comune di Terracina, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di garantire ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa.

Tutti gli esercizi convenzionati dovranno essere provvisti delle prescritte licenze di somministrazione e possedere i requisiti di cui all'art.4 comma 1 del D.P.C.M. 18 novembre 2005:

**1)** per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991 n.287 e s.m.i ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

**2)** per la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n.443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

**3)** il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n.283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio. La Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare la consumazione dei pasto nei punti di ristoro convenzionati dietro consegna, da parte dei dipendenti comunali, di apposito "buono pasto" avente esclusiva funzione di controllo e riscontro.

### **ARTICOLO 3 IMPORTO DELL'APPALTO ED INIZIO DEL SERVIZIO.**

L'importo dell'appalto è stato stimato in €. 100.800,00 oltre I.V.A. al 4% e l'affidamento del servizio decorrerà dal momento dell'aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante sotto riserva di legge, nelle more della stipula contrattuale.

Il numero di buoni pasto da fornire è pari a 14.400 (quattordicimilaquattrocento) pezzi, dal valore facciale cadauno espresso in valuta corrente pari ad €. 7,00 (sette/00), come precisato nel successivo art. 5.

Il numero dei buoni pasto potrà essere incrementato a seguito dell'applicazione della percentuale di ribasso, offerta dalla ditta aggiudicataria e calcolata sul valore facciale del buono.

### **ARTICOLO 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.**

L'offerta sarà valutata ai sensi dell'art.83 del D. Lgs.163/2006 ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Non sono ammesse offerte condizionate o parziali.

L'Amministrazione si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato e ove ne ricorrano gli estremi, di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.81 del D.Lgs.163/2006), e comunque non si procederà all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art.77 del R.D. 23 maggio 1924 n.827.

Il valore dell'appalto è aumentabile o diminuibile di 1/5, salvo recesso o risoluzione del rapporto stesso.

Infatti, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere, e la ditta ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento fino alla concorrenza di un quinto ed una diminuzione dello stesso importo.

Non saranno riconosciute alla Ditta aggiudicataria spese relative alla gestione del servizio e, in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto.

#### **ARTICOLO 5 VALORE FACCIALE DEL BUONO.**

I buoni, oltre ad avere i requisiti di cui all'art.5 del D.P.C.M. 18 novembre 2005, dovranno avere il valore facciale espresso in valuta e pari ad €. 7,00 (sette/00) cadauno.

Qualora, a seguito di accordi interni all'Amministrazione, il valore facciale del buono venisse modificato, si applicherà, sul nuovo valore stabilito, lo sconto risultante dall'offerta formulata.

I datori di lavoro, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale ed a copertura completa del corrispettivo dei prodotti acquistati con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

#### **ARTICOLO 6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI.**

Le imprese partecipanti devono possedere i requisiti di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005 ed avere come oggetto sociale l'attività di emissione dei buoni pasto e di altri titoli di legittimazione, con capitale sociale versato non inferiore a 750.000,00 euro, finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa aziendale, sia pubblica che privata, per il tramite di esercizi convenzionati.

E' ammessa la partecipazione in R.T.I. o Consorzi alla gara.

E' vietato partecipare quale impresa singola e contemporaneamente, quale associata o facente parte di Consorzio, a pena l'esclusione dalla gara.

E' vietata la cessione, totale o parziale, ad altra impresa del servizio, oggetto dell'appalto.

E' ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'articolo 34 del D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. che siano in possesso dei requisiti prescritti ovvero di essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. e di non avere in corso procedure di cancellazione dal citato Registro, o di essere iscritte ad Albo analogo per gli altri Stati Europei.

Le imprese stabilite in uno stato membro dell'Unione Europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale, ai fini della partecipazione, devono possedere i requisiti tecnici ed economici per l'iscrizione al medesimo Albo.

Di aver svolto nel triennio 2010-2011-2012 forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore al valore del presente bando.

In caso di R.T.I., il requisito di cui al punto precedente deve intendersi quello scaturente dalla somma fra tutti importi degli associati.

Tutte le ditte raggruppate o raggruppande dovranno essere in possesso delle iscrizioni di cui al primo comma, e la capogruppo dovrà possedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A. in misura pari ad almeno il 50% della fascia di classificazione richiesta dal bando.

Sempre in caso di R.T.I., i requisiti dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 60% dalla capogruppo; la restante percentuale del 40% deve essere posseduta cumulativamente dai mandati.

Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio delle attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste dal presente bando, può provare la propria capacità economica e finanziaria, mediante qualsiasi documento, la cui idoneità sarà valutata dalla Stazione Appaltante.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano tra di loro in una situazione di controllo di cui all'Art. 2359 del C. C..

La stazione appaltante escluderà altresì dalla gara, quei concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea/consorzio di cui all'art. 37, comma 7, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o gruppo di interesse economico, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

#### **ARTICOLO 7 DISCIPLINA DEI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI.**

Coloro che intendano partecipare in raggruppamento o in consorzio devono conformarsi all'art.37 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i..

E' consentita la presentazione di offerte da parte di R.T.I. o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti.

In particolare per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese (art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, comma 1, lett. d), e), f) e dei consorzi (art.34 c. 1, lett. b) c), operano le seguenti prescrizioni, previste a pena di esclusione:

**a)** La domanda di partecipazione dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria / dal consorzio/dal gruppo e deve indicare le imprese (denominazione, sede legale, partita IVA) partecipanti alla riunione, nonché gli estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo/ del consorzio/contratto GEIE.

**b)** La domanda di partecipazione dei raggruppamenti non ancora costituiti deve essere presentata e sottoscritta, da ciascun componente la riunione di impresa costituenda.

**c)** La domanda di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., lett. b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) lett. c) (consorzi stabili), in quest'ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio/società e deve indicare, qualora l'appalto non fosse eseguito direttamente dal consorzio/società tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre (denominazione, sede legale, partita IVA. La domanda deve inoltre indicare gli estremi dell'atto costitutivo.

**d)** L'autocertificazione dei raggruppamenti già costituiti deve essere resa e sottoscritta, rispettivamente dall'impresa mandataria/dal Consorzio/dal gruppo. La dichiarazione deve riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara dell'impresa mandataria/del consorzio/ del gruppo, a quelli posseduti dalle imprese mandanti/consorziate/stipulanti. In alternativa è consentita la presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento di imprese, rese dai rispettivi rappresentanti.

**e)** L'autocertificazione dei raggruppamenti ancora non costituiti, deve essere resa e sottoscritta da ciascun componente il costituendo raggruppamento, con riferimento ai requisiti posseduti da ogni impresa partecipante alla costituenda riunione.

**f)** L'autocertificazione dei consorzi di cui all'art.34 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., lett. b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), lett. c) (consorzi stabili), in quest'ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, deve essere resa e sottoscritta dal consorzio/società. La dichiarazione deve riferirsi, oltre ai requisiti di partecipazione alla gara del consorzio/società, a quelli posseduti dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai requisiti da ciascuno posseduti da parte del consorzio/società e da parte dei consorziati/soci, per conto dei quali il consorzio concorre, rese dai rispettivi rappresentanti.

**g)** L'offerta tecnica ed economica dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e

sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo. L'offerta dei medesimi soggetti, ancora da costituire, è presentata dall'impresa mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione. L'istanza di partecipazione deve inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. L'offerta deve inoltre recare l'indicazione delle parti del servizio che verranno svolte da ciascuna delle imprese partecipanti.

#### **ARTICOLO 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI DI PARTECIPAZIONE.**

Le ditte di cui all'art.6 del presente bando, qualora interessate, dovranno far pervenire, a pena l'esclusione, con qualsiasi mezzo all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Terracina (LT) in Piazza Municipio 1 04019 Terracina (LT), un plico intestato al Settore Affari Generali, idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura in modo da assicurare la segretezza e l'integrità del contenuto, entro il termine perentorio del **6 febbraio 2013** a decorrere dalla data di trasmissione della lettera invito a mezzo fax.

Tale plico dovrà recare, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente scritta: **CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'APPALTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO.** Il recapito del plico, è ad esclusivo rischio del mittente pertanto verranno escluse le imprese i cui plichi perverranno oltre la scadenza del termine prestabilito.

Non verrà riconosciuta valida alcuna offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara.

Il plico dovrà contenere al suo interno **3 (tre) buste** a loro volta regolarmente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura recanti sul frontespizio, oltre l'indicazione della ditta mittente, le rispettive diciture:

- **busta n.1 - Documentazione amministrativa.**
- **busta n.2 - Progetto tecnico.**
- **busta n.3 - Offerta economica.**

#### **ARTICOLO 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**

Le Ditte interessate possono presentare domanda di partecipazione alla gara sottoscritta secondo le indicazioni fornite al precedente articolo e accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, contenente, le dichiarazioni e la documentazione specificate nel successivo punto A).

La documentazione amministrativa, il progetto tecnico e l'offerta economica, dovranno essere contenute, pena l'esclusione, in tre distinte buste, sigillate e controfirmate o siglate su tutti i lembi di chiusura con le seguenti diciture:

##### **BUSTA DICITURA CONTENUTO**

##### **N.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Tutta la documentazione amministrativa.

**N.2 PROGETTO TECNICO** Tutta la documentazione tecnica.

**N.3 OFFERTA ECONOMICA** Offerta economica.

Le tre buste dovranno essere contenute in un unico plico chiuso, opportunamente sigillato e controfirmato o siglato su tutti i lembi di chiusura, sul quale dovrà essere indicata la denominazione, la ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura, a pena l'esclusione: **CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'APPALTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO.**

Il plico così formato dovrà pervenire, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo entro il termine perentorio del **6 febbraio 2013** a decorrere dalla data di trasmissione della lettera invito a mezzo fax; ribadendo che in caso di concomitanza della data di scadenza prevista per la gara, con i giorni festivi, la scadenza slitterà al primo giorno lavorativo successivo.

La busta n.1 "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve contenere a pena di esclusione:

**A) Istanza di partecipazione alla gara**, conformemente al modello allegato al bando ed

identificato come allegato D, resa ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 76, del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dello stesso sottoscrittore, e contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.

**B) In caso di raggruppamento temporaneo già costituito:**

**1°) Mandato** conferito alla ditta capogruppo dalle altre ditte riunite, risultante da scrittura privata autenticata, in originale o copia autenticata. E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

**2) Procura** con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante della ditta capogruppo, risultante da atto pubblico, in originale o copia autenticata. E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

**C) Idonee dichiarazioni bancarie**, rese ai sensi dell'art. 41 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385, attestanti la solidità economica e finanziaria dell'impresa.

**D) Dichiarazione** resa ai sensi dell'art.42 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con l'indicazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, attestante la capacità tecnica e professionale dell'impresa.

**E) Cauzione provvisoria pari al 2% (dueper cento)** dell'importo della gara, costituita ai sensi dell'art.75 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. e secondo quanto indicato al successivo art.13 del presente bando, costituita mediante o cauzione o fideiussione a scelta del contraente; la stessa potrà essere ridotto del 50% nell'ipotesi prevista dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii (allegando la certificazione prevista dal citato articolo)

La busta n.2 "**PROGETTO TECNICO**" deve contenere, pena l'esclusione:

**F) Dichiarazione** resa in maniera dettagliata che evidenzi la garanzia e la qualità della prestazione e che faccia riferimento a tutti gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di Gara quali:

- a) rete degli esercizi convenzionati nel Comune di Terracina;
- b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati;
- c) sistema tecnico-organizzativo che meglio risponde alle esigenze del cliente.

La busta n.3 "**OFFERTA ECONOMICA**" deve contenere, pena l'esclusione:

**G) l'offerta economica**, espressa in un ribasso percentuale da applicarsi al valore facciale del buono pasto fissato in €. 7,00 (sette/00); in caso di discordanze tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, ai fini dell'aggiudicazione prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione (art.72, comma 2, R.D. n.827/1924).

L'eventuale correzione deve essere espressamente confermata e sottoscritta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito al momento della presentazione dell'offerta, l'offerta tecnico-professionale e l'offerta economica devono essere sottoscritte (pena esclusione) dall'impresa mandataria, qualificata capogruppo, la quale esprime le offerte in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, l'offerta tecnico-professionale e l'offerta economica (pena esclusione) devono essere sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

## **ARTICOLO 10**

### **COMMISSIONE DI GARA.**

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione di Gara, appositamente nominata in data successiva allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, e l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

La data, l'ora ed il luogo di espletamento della gara, saranno comunicati a mezzo fax alle ditte che abbiano presentato nei termini una valida offerta.

Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, accompagnata da un valido documento di identità.

La Commissione di gara, nel giorno ed ora che saranno stabiliti, presso la Casa Comunale in seduta pubblica, aprirà i plichi pervenuti e procederà all'apertura rispettivamente della busta n.1 per la verifica della documentazione amministrativa ed il possesso dei requisiti di partecipazione.

Si passerà poi all'apertura della busta n.2 delle ditte ammesse, e che riguarderà l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri valutativi.

Di seguito passerà all'apertura della busta n."3" contenente l'offerta economica, trascrivendo la percentuale di ribasso offerta.

La Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi di valutazione ai quali verrà assegnato il seguente punteggio massimo:

- offerta tecnica max. 55 punti;
- offerta economica max. 45 punti.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla somma dei punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

In caso di uguale punteggio globale, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La Commissione, in applicazione dei criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, provvederà a valutare le offerte anormalmente basse in base a quanto disposto dagli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. n.163/2006.

La Commissione prende comunque atto che è facoltà dell'Amministrazione di disporre in autotutela, con provvedimento motivato e ove ne ricorrano gli estremi, di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.81 del D.Lgs.163/2006), e comunque non si procederà all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida.

#### **ARTICOLO 11 AVVALIMENTO.**

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii è previsto il ricorso all'istituto dell'avvalimento in ordine alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA.

L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 2 del citato art.49.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi del comma 4 dell'art.49.

Non è consentito nell'ambito della stessa gara, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per tutto quanto attiene l'istituto dell'avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art.49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

#### **ARTICOLO 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO.**

Per l'aggiudicazione del servizio di cui al presente Bando si proseguirà all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del D. Lgs. n.163/2006.

L'Amministrazione si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato e ove ne ricorrano gli estremi, di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.81 del D.Lgs.163/2006), e comunque non si procederà all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida.

La Commissione di Gara costituita ai sensi del precedente articolo ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e sulla base delle offerte presentate dalle ditte partecipanti (Offerta tecnica ed Offerta economica), assegnerà il seguente punteggio massimo:

- offerta tecnica ..... **max. 55 punti;**
- offerta economica ..... **max. 45 punti.**

Per quanto riguarda l'offerta tecnica, l'Amministrazione, individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione, assegnando per ognuno il seguente punteggio massimo:

**A) rete degli esercizi convenzionati nel Comune di Terracina.....max. 32 punti;**

**B) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati .....max. 20 punti;**

**C) sistema tecnico-organizzativo .....max. 3 punti.**

**A) Rete degli esercizi convenzionati:** il punteggio massimo di 32 (trentadue) punti verrà attribuito all'offerta che avrà dichiarato il maggior numero di convenzioni, già attive o da attivare, a pena di esclusione, entro il termine di 15 giorni dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, nel territorio del Comune di Terracina; tale offerta dovrà prevedere, a pena di esclusione, un numero minimo di convenzioni già attivate o da attivare nel termine prima citato, nel territorio del Comune di Terracina, di almeno 30 esercizi; la stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il predetto termine, di aver attivato il numero di convenzioni indicato in sede di offerta; se tale prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione ed il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell'attivazione e/o dell'esistenza delle convenzioni attivate con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi.

Per l'attribuzione del punteggio verrà applicata la seguente formula:

Numeratore: numero esercizi convenzionati per l'offerta esaminata;

Denominatore: numero massimo esercizi convenzionati tra tutte le offerte;

32: punteggio massimo attribuibile;

0,95: coefficiente correttivo.

$(N/DX32X0,95)=\text{punteggio}$

**B) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati:** il punteggio massimo di 20 (venti) punti verrà attribuito all'offerta che prevede il rimborso del buono pasto più elevato a favore degli esercizi convenzionati, espresso in percentuale.

A tal fine l'impresa dovrà dichiarare la media percentuale aritmetica dei rimborsi agli esercizi convenzionati applicati o da applicare.

Per l'attribuzione del punteggio verrà applicata la seguente formula:

Numeratore: percentuale rimborso buoni pasto per l'offerta esaminata;

Denominatore: massima percentuale rimborso tra tutte le offerte;

20: punteggio massimo attribuibile;

0,95: coefficiente correttivo.

**C) Sistema tecnico-organizzativo:** verrà assegnato il punteggio massimo di 3 (tre) punti all'impresa concorrente che avrà dichiarato l'individuazione di uno o più responsabili dell'impresa quale referente per il committente.

Per l'attribuzione del punteggio verrà applicata la seguente formula:

Numeratore: numero responsabili per l'offerta esaminata;

Denominatore: numero massimo responsabili tra tutte le offerte;

3: punteggio massimo attribuibile;

0,95: coefficiente correttivo.

Per quanto attiene poi all'Offerta economica, l'attribuzione dei punteggi avverrà in base alla seguente formula:

Numeratore: percentuale ribasso per l'offerta esaminata;

Denominatore: massima percentuale ribasso tra tutte le offerte;

45: punteggio massimo attribuibile;

0,95: coefficiente correttivo.

L'offerta economica prodotta da ciascuna ditta dovrà essere espresso in un ribasso in percentuale e da applicarsi sul valore del taglio prescelto pari ad €.7,00 (sette/00), così come imposto dal Decreto Crescita

Il punteggio complessivo così ottenuto e risultante dalla somma del punteggio dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica determinerà la ditta a favore della quale avverrà la relativa aggiudicazione.

Non sono ammesse offerte condizionate.

In caso di uguale punteggio globale, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Al prezzo si applica l'imposta sul valore aggiunto.

### **ARTICOLO 13 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA.**

Ai sensi dell'art.75 comma 1 D. Lgs. 163/06 e ss. mm. ii, l'impresa concorrente deve corredare la propria offerta, a pena di esclusione dalla gara, da una garanzia pari al 2% dell'importo della gara, ai sensi dell'art.75 comma 1 del D. Lgs. 163/2006., mediante o cauzione o fideiussione, a scelta del contraente.

La garanzia inoltre deve contenere quanto prescritto dal comma 4 del citato articolo ovvero deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del C. C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia deve avere un periodo di validità di almeno 180 giorni a partire dalla data della presentazione dell'offerta, secondo il comma 5.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, secondo il comma 6.

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art.2602 c.c., soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (soggetti di cui all'art.34, c.1, lett. d), e) e f) del D. Lgs.163/2006 e successive modificazioni, la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento oppure in alternativa, deve riportare apposita clausola da cui si evidenzia che la fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese che partecipano in R.T.I. ovvero Consorzio ovvero GEIE non ancora costituiti, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, secondo quanto sancito dal comma 7 ed a tal fine, l'impresa dovrà produrre la certificazione prescritta dagli articoli sopra richiamati, in originale o copia autentica, resa anche dallo stesso rappresentante ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.445/2000.

### **ARTICOLO 14 ACQUISIZIONE INFORMAZIONI E R.U.P..**

Tutta la documentazione relativa alla gara può essere ritirata dalle ditte interessate dalle ore 09:00 alle ore 12:30 di tutti i giorni lavorativi ad eccezione del sabato, contattando il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Maria Caterina Ciavola, presso il Servizio Risorse Umane del Settore Affari Generali, reperibile telefonicamente al numero: 0773707255.

Non verranno accolte le richieste di trasmissione a mezzo fax.

Si ribadisce comunque che sul sito istituzionale [www.comune.terracina.lt.it](http://www.comune.terracina.lt.it) è presente ed accessibile tutta la documentazione, comprensiva di bando ed allegati, richiesta per la partecipazione alla gara.

### **ARTICOLO 15 STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.**

L'Impresa aggiudicataria stipulerà contratto di appalto in formato elettronico con firma digitale come impone la legge 221/2012 con rogito del Segretario Generale. Le spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registro, bolli, ecc.) saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

In ogni caso il Comune di Terracina si riserva la facoltà di consegnare il servizio oggetto del contratto, nelle more della stipula dello stesso e sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria si impegna di accettare.

Un rappresentante dell'impresa è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio

comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità.

Qualora il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento del servizio, consegnato eventualmente nelle more della stipula del contratto, arrechi grave danno al Comune, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

#### **ARTICOLO 16 PUBBLICITA'.**

Di stabilire che la pubblicità della presente procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avvenga mediante avviso da divulgare con le seguenti modalità:

- Trasmissione lettera invito recapitata a mezzo fax alle ditte specializzate di cui all'allegato A denominato Ditte invitate ed individuate tramite indagine di mercato, dalla cui data decorrerà il termine perentorio per la presentazione dei plichi di partecipazione; fermo restando che in caso di concomitanza della data di scadenza prevista per la gara, con i giorni festivi, la scadenza slitterà al primo giorno lavorativo successivo; si ribadisce che il termine ultimo per la presentazione dei plichi è stato fissato al **6 febbraio 2013 ore 12.00**.
- Albo Pretorio dell'Ente committente;
- Sito internet istituzionale dell'Ente comunale [ww.comune.terracina.lt.it](http://ww.comune.terracina.lt.it).

#### **ARTICOLO 17 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.**

La ditta si impegna a fornire un numero variabile di buoni pasto, fissato inizialmente in 14.400 pezzi e calcolato sulla stima del consumo presunto su base annuale, salvo variazioni in aumento a seguito del ribasso applicato al valore facciale del buono, sulla base dell'ordine dell'Ente appaltante e che potrà essere unico o frazionato a scelta dell'Ente committente. La consegna dei buoni dovrà essere eseguita entro 7 (sette) giorni consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dal Settore competente del Comune di Terracina.

In caso di ritardata consegna saranno applicate le penalità previste nel successivo art.21.

Ogni buono pasto dovrà recare a stampa la ragione sociale ed il codice fiscale della società di emissione, l'intestazione del Comune di Terracina(LT), il numero progressivo dei buoni, il valore facciale espresso in valuta corrente degli stessi, il termine temporale di utilizzo ed un apposito spazio per la firma e la data di utilizzo, per consentire una veloce compilazione, da parte dell'utente, al momento dell'uso, uno spazio per l'apposizione del timbro dell'esercizio convenzionato, nonché la dicitura: ***il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore.***

Il tutto conformemente all'art.5 comma 2 del D.P.C.M. del 18 novembre 2005.

I buoni dovranno essere fascicolati in blocchetti che ne conterranno un numero preciso, preventivamente indicato da questa Amministrazione all'atto dell'ordinativo di fornitura, tascabili, numerati in ordine progressivo.

La ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i buoni pasto non utilizzati dal Comune di Terracina periodicamente, senza oneri a carico dell'Ente, provvedendo all'emissione di note di credito, per lo stesso valore di emissione, entro 30 giorni dalla data della lettera di restituzione dei buoni.

Le note di credito verranno scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la ditta aggiudicataria provvederà all'effettuazione di un accredito di

pari importo, a favore del Comune di Terracina.

#### **ARTICOLO 18 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.**

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dai propri convenzionati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 19 CONTROLLI, VIGILANZA, RICHIAMI E DIFFIDE NEL CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.**

Il committente si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui, al presente Capitolato.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità di cui al presente capitolato.

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffide e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 20 CESSIONE CONTRATTO E CREDITI - DIVIETO SUBAPPALTO.**

E' vietata la cessione, totale o parziale, ad altra impresa del servizio oggetto del contratto.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso il Comune possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità di cui all'art.117 del D. Lgs. 163/2006.

Il subappalto, anche parziale, è vietato e costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 21**

##### **PENALITA', FATTISPECIE E MODALITA' DI APPLICAZIONE.**

In caso di inosservanza, senza giustificato motivo, dell'obbligo previsto a carico della ditta fornitrice all'art.17 del presente bando, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Sempre in caso di violazione dell'obbligo previsto a carico della ditta fornitrice dall'art.17, sarà applicata una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente.

Nel caso in cui, a carico dell'impresa, dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale, sarà applicata una penale a titolo di liquidazione del danno, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni eseguite; la stazione appaltante deterrà automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata in riferimento agli altri obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

- per mancata esecuzione del servizio o espletamento non conforme: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo o di espletamento difforme;
- per inadempienze concernenti la mancata accettazione di buoni pasto da parte di singoli esercizi convenzionati, oppure la mancata attribuzione dell'intero valore nominale, sarà applicata la seguente procedura:
  - ◊ con la prima segnalazione l'Amministrazione inviterà la ditta appaltatrice ad intervenire nei confronti sull'esercizio convenzionato;
  - ◊ con la seconda segnalazione, concernente il medesimo esercizio, l'Amministrazione applicherà una penale di €. 70,00;
  - ◊ con la terza segnalazione, riguardante il medesimo esercizio, l'Amministrazione inviterà la ditta appaltatrice ad eliminare tale esercizio dall'elenco degli esercizi convenzionati ed applicherà una penale di €. 200,00.
- Nel caso arrivi la terza segnalazione per più di 8 esercizi l'Amministrazione potrà revocare l'appalto e affidarlo alla ditta risultata seconda in graduatoria.
- Nel caso in cui il numero degli esercizi convenzionati dovesse diventare inferiore al numero minimo richiesto dal bando di gara, l'Amministrazione inviterà la ditta ad integrare fino al raggiungimento del numero richiesto ed applicherà una penale di €.500,00;
- Nel caso di mancata integrazione, l'Amministrazione revocherà l'appalto affidandolo alla ditta risultata seconda in sede di gara.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall'articolo 13. Nel caso gli importi dovuti alla ditta a titolo di corrispettivo, risultino insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha eventualmente in corso con il Comune.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, è facoltà per l'Amministrazione comunale, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

## **ARTICOLO 22 CORRISPETTIVO - PAGAMENTI - SOSPENSIONE PAGAMENTI.**

Il Comune, a titolo di corrispettivo per l'espletamento dei servizi di cui al presente atto, corrisponderà all'appaltatore le somme risultanti dall'applicazione del prezzo offerto in sede di gara.

I corrispettivi saranno versati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, preve verifiche ed esibizione, se richieste dalla stazione appaltante, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti.

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Terracina (LT) Settore Affari Generali, Piazza Municipio 1 04019 Terracina (LT) C.F. 00246180590; ogni fattura dovrà altresì contenere l'indicazione delle modalità di pagamento, della determinazione d'impegno e del contratto stipulato.

La stazione appaltante al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando l'impresa non si metta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per

inadempimento.

### **ARTICOLO 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.**

L'Amministrazione, in caso di gravi e reiterati inadempimenti a carico dell'appaltatore, procederà alla risoluzione contrattuale.

A tal fine si considera inadempimento grave:

**a)** la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

**b)** l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

**c)** qualora a carico dell'impresa dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale.

Si può procedere, inoltre, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

**d)** quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

**e)** sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

**f)** frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;

**g)** fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;

**h)** ricorso al subappalto; il Comune incamera la cauzione definitiva;

**i)** mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;

**j)** cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;

**k)** qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Comune incamera la cauzione definitiva;

**l)** negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, previo invio di apposita comunicazione all'impresa appaltatrice entro 30 giorni dalla data di richiesta di cessazione del servizio, per comprovati motivi di pubblico interesse, tra i quali, il venir meno della necessità dei servizi prestati con il presente appalto, anche a seguito di una diversa organizzazione dei servizi che l'Amministrazione intendesse effettuare; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento dei servizi effettuati.

### **ARTICOLO 24 MODALITA' DELLA RISOLUZIONE.**

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente, da notificare alla Ditta aggiudicataria.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati con lettera indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento del servizio,

l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine.

Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali; esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

#### **ARTICOLO 25 DEFINIZIONE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando - Disciplinare di Gara.

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni contestate perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa che provvede per intanto ad eseguirle.

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del Procedimento, la definizione della controversia spetta al giudice ordinario.

Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto del servizio di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Latina. E' espressamente escluso il ricorso all'Arbitrato.

#### **ARTICOLO 26 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale dell'Ente implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 07/08/1990 n.241;
- altri soggetti dell'Amministrazione;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003.

#### **ARTICOLO 27 DISPOSIZIONI FINALI.**

Il servizio dovrà essere fornito secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dal presente Bando - Disciplinare di Gara, dalle norme del Codice Civile, dal D. Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii., dal D. P. C. M. del 18-11-2005, nonché dalle disposizioni vigenti in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa e di ogni altra normativa regolante la materia.

Si allegano alla seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, formandone parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

Allegato A: Ditte invitate.

Allegato B: Bando-Disciplinare di Gara.

Allegato C: Lettera invito.

Allegato D: Domanda di partecipazione.

Allegato E: Modello R.T.I..

Allegato F: Modello Consorzi.

**Il Capo Servizio Gare e Contratti**  
(dr.ssa Sabrina Tacelli)

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Dott.ssa Maria Caterina Ciavola)

**Il Dirigente AA.GG.**  
(Dott. Giancarlo De Simone)

